

Linee guida per il finanziamento di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, nonché di costruzione di nuovi immobili in sostituzione delle strutture esistenti situate in zone soggette a rischio sismico – Annualità 2016/2017

Indice

1. Obiettivi
 2. Soggetti titolati a presentare domanda
 3. Interventi finanziabili
 4. Dotazione finanziaria
 5. Limite massimo del contributo
 6. Criteri per la formazione della graduatoria
 7. Erogazione del contributo
-

1. Obiettivi

Individuazione degli interventi prioritari da inserire nel Piano regionale per il finanziamento dell'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, nonché per la costruzione di nuovi immobili in sostituzione delle strutture esistenti situate in zone soggette a rischio sismico, a valere sulle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

2. Soggetti titolati a presentare domanda

Enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unione di comuni) proprietari di edifici scolastici ubicati in zona sismica di Livello 1, 2 o 3, sulla base della zonizzazione attualmente vigente.

3. Interventi finanziabili

Le tipologie di intervento oggetto del presente bando sono quelle individuate dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2015:

- interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche per le costruzioni;
- interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, che, anche in assenza di verifiche tecniche, si riferiscano ad opere per le quali, da studi e documenti già disponibili alla data di adozione del decreto, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale;
- costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente in altro sito.

Gli interventi devono riguardare edifici scolastici di proprietà dell'ente richiedente, ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3, attualmente in vigore (DGR n. X/2129 dell'11 luglio 2014), con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o ad una sismicità superiore rispetto all'attuale.

Non sono consentiti interventi su edifici a destinazione mista, a meno che non sia preventivamente garantita, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle altre destinazioni.

L'aggiudicazione delle opere deve essere effettuata dopo l'eventuale assegnazione del finanziamento.

4. Dotazione finanziaria

Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 511 del 20 luglio 2017 mette a disposizione di Regione Lombardia risorse complessive pari a euro 1.299.088,21.

I contributi verranno concessi sino ad esaurimento di dette disponibilità finanziarie.

Il D.P.C.M. del 12 ottobre 2015, tuttavia, invita le Regioni ad indicare nell'ambito del proprio piano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili.

5. Limite massimo del contributo

Il contributo non può superare i 500.000,00 euro. L'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico dell'ente richiedente.

L'ammontare del contributo è calcolato come frazione del costo convenzionale, secondo le modalità previste dall'Allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2015.

Il contributo non può in nessun caso superare l'importo effettivo complessivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale.

6. Criteri per la formazione della graduatoria

La graduatoria delle domande risultate ammissibili sarà formulata da parte degli uffici della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro in base ai seguenti indicatori ed ai relativi pesi:

– *Indice di rischio della struttura*¹:

< 0,2 punti 30

da 0,20 a 0,29 punti 26

da 0,30 a 0,39 punti 22

da 0,40 a 0,49 punti 18

da 0,50 a 0,59 punti 14

da 0,60 a 0,69 punti 10

da 0,70 a 0,79 punti 6

≥ 0,8 punti 0

– *Cofinanziamento ente locale* : 1 punto per ogni 10 punti percentuali di partecipazione alla spesa

– *Interventi che interessano bacini di utenza sovracomunali*: punti 1

¹ Agli interventi di cui all'art. 1, c. 4, lett. b) dell'O.P.C.M. n. 3728 del 29 dicembre 2008, per i quali risulta accertata da studi e documenti già disponibili una condizione di rischio sismico grave ed attuale, viene attribuito un indice di rischio inferiore a 0,2

– *Cantierabilità dell'intervento:*

- progetto preliminare punti 0
- progetto definitivo punti 5
- progetto esecutivo punti 10

A parità di punteggio sarà data priorità ai Comuni che:

1. rientrano nell'elenco di cui all'allegato 7 dell' O.C.D.P.C. 344 del 2016;
2. ricadono in zona sismica 2 ai sensi della DGR 2129 dell' 11 luglio 2014;
3. ricadono nelle zone montane;
4. presentano il maggior numero di studenti.

I soggetti richiedenti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, rimarranno in graduatoria e potranno beneficiare delle ulteriori risorse che si potranno rendere disponibili.

7. Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo all'ente beneficiario è disposta direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca secondo le modalità previste dal D.P.C.M. del 12 ottobre 2015, art 6, c. 3.